



CAPITOLATO TECNICO / FOGLIO CONDIZIONI

**CONCESSIONE AD UN LICENZIATARIO UFFICIALE
DELLA LICENZA D'USO E SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEL MARCHIO
DELL'ASSOCIAZIONE "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"
per l'attività di commercializzazione in esclusiva
di prodotti dell'enogastronomia e dell'artigianato dell'dei Borghi più belli d'Italia anche
attraverso la creazione di un Portale E-Commerce**



PARTE 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Ai fini degli atti di cui alla presente procedura si intende:

Per **Marchio**: il marchio/logo dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia";

Per **Licenziatario** e/o **Concessionario**: l'operatore economico individuato a seguito della presente procedura

Per **Associazione** e/o **Ente concedente**: l'Associazione "I Borghi più belli d'Italia";

Per **Prodotti**: quelli dei territori dell'Associazione de I Borghi più belli d'Italia ed appartenenti alle categorie merceologiche dell'enogastronomia e artigianato locale (Prodotti tipici dei Comuni aderenti all'Associazione);

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione ad un Licenziatario Ufficiale in esclusiva, della licenza d'uso per lo sfruttamento commerciale del marchio dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia" per l'attività di commercializzazione di prodotti dell'enogastronomia e dell'artigianato dei territori dell'Associazione de I Borghi più belli d'Italia, mediante la produzione e la vendita di prodotti brandizzati, l'eventuale gestione di iniziative di marketing e di co-marketing, di eventi e l'esecuzione di servizi connessi secondo le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato anche attraverso la creazione di un Portale E-Commerce.

La concessione della licenza d'uso in esclusiva diverrà efficace a partire dall'aggiudicazione del Bando di Gara e sarà limitata all'uso previsto nel Bando, Capitolato e Disciplinare di Gara .

ARTICOLO 3 – FINALITA' DEL LICENSING

1. L'Associazione, attraverso l'autorizzazione allo sfruttamento commerciale del marchio, intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) Valorizzare i prodotti e le aziende dei Borghi con particolare attenzione a tutte quelle realtà produttive connotate da un forte legame col territorio;
 - b) contrastare iniziative commerciali non autorizzate, potenzialmente lesive della propria immagine istituzionale e degli interessi dell'Associazione e delle realtà che in esso trovano espressione;

ARTICOLO 4 – INDIRIZZO E CONTROLLO

1. Il licenziatario, al fine di garantire all'Associazione di svolgere il proprio ruolo di indirizzo e di controllo, dovrà:
 - a. Presentare un piano triennale delle attività da svolgere (Linee Guida Strategiche);
 - b. Organizzare almeno 1 volta l'anno una riunione finalizzata alla condivisione delle strategie commerciali e di marketing annuali.
2. Il Licenziatario si impegna altresì a fornire, semestralmente, sintetica informativa sulle attività di sfruttamento del marchio concesso.
3. L'Associazione svolgerà un ruolo di indirizzo e controllo in collaborazione con il Licenziatario mediante l'approvazione delle linee guida strategiche di diffusione e posizionamento merceologico del marchio e dell'immagine al fine di indirizzare l'attività del Licenziatario per la massimizzazione dei risultati reciproci.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO CONCESSIONARIO

1. Il Licenziatario dovrà:
 - a. definire la strategia di licensing (territori/categorie/prodotti);
 - b. preparare tutti i documenti propedeutici (brand presentation, Style Guide creativa di prodotti e categorie di prodotto e grafica esecutiva, format contrattuali e di reportistica, e quant'altro necessario all'espletamento dell'attività;
 - c. tutelare il Marchio contro la contraffazione, contro la concorrenza sleale ed ogni altra pretesa di terzi, conformandosi alle istruzioni del Concedente e informando tempestivamente per iscritto lo stesso di ogni vicenda relativa alle controversie nonché alle procedure amministrative e giudiziarie;
 - d. impegnarsi affinché le aziende a cui vengono commissionate attività inerenti al marchio oggetto di licenza:
 - i. realizzino i prodotti con la massima cura in termini di creatività nel design e nella grafica, di ricercatezza e di innovazione nei materiali; i prodotti dovranno essere di elevato standard qualitativo; il processo di produzione dovrà privilegiare prevalentemente la filiera produttiva locale, nonché prestare particolare attenzione alle politiche ambientali;
 - ii. si astengano dall'associare il marchio ad altri prodotti/generi dalle stesse commercializzati senza autorizzazione dell'Associazione;
 - iii. assicurino che l'uso del marchio corrisponda all'autorizzazione concessa dall'Associazione;
 - iv. non associno il marchio alle seguenti attività:
 - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o razziale;
 - di produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico, a sfondo sessuale, armi, medicine o cure mediche;

- e comunque incompatibili per oggetto, diffusione, con la natura di ente pubblico dell'Associazione e i valori definiti nel relativo Statuto;
- e. impegnarsi a tenere indenne il Concedente da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti per eventuali violazioni, a qualsiasi titolo, di diritti di terzi per difetti dei Prodotti e/o danni a persone e/o cose che i prodotti stessi potessero eventualmente cagionare a terzi, prevedendo eventuali danni di immagine;
- f. garantire che i prodotti e servizi che saranno contraddistinti dal Marchio siano conformi a tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti in materia, e rispettino tutte le regole in materia di sicurezza sul lavoro, di lavoro minorile, di antidiscriminazione, di responsabilità sociale dell'impresa, di protezione della salute, di etichettatura, di origine delle merci, di informazione e sicurezza dei consumatori, di tutela dell'ambiente e di contrasto alla diffusione di merci contraffatte, vigenti in Italia, nello Stato in cui sono fabbricati e nello Stato in cui sono venduti;

ARTICOLO 6 – ULTERIORI ATTIVITA' DEL LICENZIATARIO

1. Nell'eventualità di apertura di punti vendita destinati esclusivamente alla vendita dei prodotti a MARCHIO, per i quali si ponga la necessità di individuare un gestore, il Licenziatario potrà scegliere di svolgerne la gestione facendosi carico anche di tutti gli oneri relativi all'apertura del punto vendita. In tal caso la gestione potrà avvenire direttamente o per il tramite soggetti terzi.
2. Il Licenziatario si impegna a distribuire i prodotti anche presso i punti vendita individuati dal Concedente per effetto di rapporti con soggetti pubblici e privati nei limiti dell'economicità di ogni singola operazione.
3. Il Licenziatario si impegna ad assicurare anche l'eventuale realizzazione e gestione di punti vendita temporanei, in spazi propri o negli spazi individuati dall'Associazione durante eventi fieristici o nei road-shows promozionali / istituzionali in Italia e all'estero.
4. Il Licenziatario si impegna a:
 - vendere all'Associazione o a determinati soggetti connessi all'Associazione e ai suoi scopi qualora ne faccia richiesta l'Associazione, i prodotti a prezzo agevolato praticando uno sconto da concordare di volta in volta.

ARTICOLO 7 – GESTIONE DELLE SCORTE

1. Con riferimento ai prodotti, il licenziatario si impegna alla produzione e/o all'acquisto degli stessi in quantità sufficienti a mantenere ragionevoli scorte per far fronte alle domande del mercato.

ARTICOLO 8 – REFERENTE



1. Il concessionario/licenziatario dovrà indicare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del referente della prestazione;
2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio delle attività oggetto di prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Associazione inerente al servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. In particolare, deve:
 - a. partecipare ad incontri preventivi con l'Associazione per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune; verificare e presidiare, dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
 - b. provvedere a comunicare al responsabile indicato dall'Associazione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - c. presiedere il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività.

PARTE 2 – CLAUSOLE CONTRATTUALI

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le condizioni e modalità di esecuzione della licenza sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

In particolare:

- a) L'Associazione concederà al licenziatario l'uso in esclusiva del marchio "I Borghi più Belli D'Italia" e del relativo logo grafico per tutte le attività inerenti la commercializzazione dei prodotti;
- b) i rapporti tra il Licenziatario e il Concedente saranno regolati mediante contratto di licenza;

ARTICOLO 10 – INTROITO CONTRATTUALE ASSOCIAZIONE

1. L'introito contrattuale dell'Associazione è determinato nel seguente modo:
 - A partire dalla sottoscrizione del contratto, dall'importo derivante dall'applicazione della percentuale di royalty offerta in fase di gara calcolata sul fatturato di vendite derivanti dal Portale E-Commerce (BTC) (al netto dell'iva) realizzato dal licenziatario nel corso di ciascun anno;
2. Il fatturato delle Vendite derivanti dal Portale E-Commerce (BTC) sarà riportato da parte del Licenziatario contabilmente in apposita voce di ricavo denominata VENDITE E-COMMERCE BTC.

ARTICOLO 11 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha una durata di 10 Anni equivalente al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario insieme ad una remunerazione del capitale investito, come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
2. La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, una polizza fidejussoria pari al 10 % del valore stimato della concessione;
2. Alla polizza fidejussoria potranno essere applicate le riduzioni ai sensi dell'art. 117 co. 8 del D. Lgs 36/2023;
3. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
 - a. il garante pagherà quanto dovuto dal contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito;
 - b. il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
 - c. il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.;
 - d. lo svincolo della cauzione sarà possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell'Ente garantito;
 - e. l'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;
 - f. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la società costituitasi fideiussore e l'Associazione concedente, il foro competente è esclusivamente quello di Roma.
4. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
5. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario;

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ROYALTIES

1. Il Licenziatario dovrà versare le royalties sulla base delle percentuali indicate in sede di gara (oltre iva di legge).

2. Il Licenziatario dovrà trasmettere all'Associazione, entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, dove si dovrà dichiarare:
 - a. l'ammontare degli incassi relativi al semestre di riferimento;
 - b. l'ammontare delle royalties da versare all'Associazione relative al semestre di riferimento.
3. L'Associazione emetterà fattura al Licenziatario che dovrà versare quanto concordato entro e non oltre 30 giorni successivi all'avvenuto ricevimento.

ARTICOLO 14 – PENALITA'

1. In caso di inadempimento delle condizioni e prescrizioni del presente Capitolato saranno applicate le seguenti penalità:
 - a. Ritardo, rispetto alla scadenza di cui all'art. 13 nel versamento delle royalties spettanti:
 - i. Euro 200,00 per ritardo inferiore al mese;
 - ii. Euro 500,00 per ritardo superiore al mese.
2. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo della concessione;
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il prestatore di servizi avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Associazione concedente; in caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni l'Ente concedente procederà all'applicazione delle citate penali.
4. È fatto salvo il diritto dell'Associazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, e l'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni nel caso siano riscontrate violazioni di legge.

PARTI 3 – CLAUSOLE GENERALI

ART. 15 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Licenziatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente che regola la specifica materia della prestazione oggetto del presente contratto;



2. Il Licenziatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate;
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.;

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Licenziatario non potrà cedere, in tutto o in parte, a terzi il contratto di licenza d'uso del marchio, senza il consenso espresso e manifestato per iscritto dell'Associazione concedente;

ART. 17 – RESPONSABILITA'

1. Il licenziatario è responsabile nei confronti dell'Associazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti dell'Associazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali sub-licenziatari;
3. È fatto obbligo al licenziatario di mantenere l'Associazione concedente sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi;

ART. 19 – PERSONALE

1. Inquadramento contrattuale.

Il concessionario si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

2. Doveri del personale.

La prestazione dovrà essere espletata con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

ART. 20 – SICUREZZA



1. Il concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
2. Il licenziatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008);

ART. 21 - FALLIMENTO DEL LICENZIATARIO O MORTE DEL TITOLARE

1. Il fallimento del Licenziatario comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope-legis* del contratto di concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione;
2. Qualora il Licenziatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Associazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto;
3. Qualora il Licenziatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Associazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto;
4. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti;

ART. 22 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. L'Associazione concedente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle attività, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine:
 - a. potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio;
 - b. prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al Licenziatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 23 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora il Licenziatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, l'Associazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal licenziatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla stessa Associazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Associazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Licenziatario.

ART. 24 – RISOLUZIONE

1. L'Associazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.
2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., tra gli altri, nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - b. mancato rispetto degli standard qualitativi previsti per i prodotti;
 - c. per scioglimento, cessazione o fallimento del Licenziatario;
 - d. quando il Licenziatario si rende colpevole di frode;
 - e. per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del C.C.;
 - f. cessione ad altri, da parte del Licenziatario, degli obblighi relativi al contratto;
 - g. danni d'immagine provocati all'Associazione concedente;
 - h. per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione per l'esercizio dell'attività in oggetto del contratto;
 - i. nel caso il marchio sia associato anche direttamente, indirettamente o occultamente ad attività di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o razziale; ovvero di produzione e/o distribuzione di materiale pornografico, a sfondo sessuale, armi.
3. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Associazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero a seguito dell'aggiudicazione e in pendenza della stipula del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 25 – RECESSO

1. L'Associazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui non abbia incassato per i primi due anni alcuna royalty.



2. Il Licenziatario potrà recedere dalla convenzione, non prima che siano decorsi almeno 24 mesi dall'inizio, dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso;

ART. 26 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

ART. 27 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 28 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto è immediatamente efficace.
2. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Roma 26/12/2023

Fiorello Primi
Il Presidente
i Borghi più belli d'Italia